

prelevate mediante ritenuta alla fonte con le aliquote stabilite dalla legislazione interna italiana saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le domande di rimborso, da presentare nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, devono essere accompagnate da una attestazione ufficiale delle competenti autorità olandesi certificante che le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri o delle riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte. La presente disposizione non esclude l'interpretazione secondo la quale le competenti autorità italiane possono stabilire altre procedure per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui dà diritto la Convenzione.

b) Per quanto concerne i Paesi Bassi, le domande di rimborso dell'imposta olandese riscossa non in conformità delle disposizioni della presente Convenzione devono essere presentate all'autorità competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti dalla legislazione olandese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e quello italiano, prevarrà il testo francese.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Per il Governo del
Regno dei Paesi Bassi

